

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO
CON ISTANZA CAUTERALE

Nell'interesse di **Campo Felice S.r.l. a Socio Unico** (P. Iva 03732721000 e C.F. 08279870151), con sede legale in Rocca di Cambio (AQ), Località Caporitorto s.n.c., CAP 67047, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Luca Lallini (c.f. LLLLCU59R15H501P), rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Pardo (c.f. PRDLCU73A06H501P; pec: luicapardo@ordineavvocatiroma.org; fax 0683975383), Gianpaolo Caianiello (c.f. CNLGPL97B25F611C; pec: gianpaolo.caianiello@pec.it; fax 0683975383), e Giuseppe Romeo (c.f. RMOGPP94P16D122F; pec: giuseppe.romeo@pec.cloud; fax 0683975383) ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC giuseppe.romeo@pec.cloud e con domicilio fisico eletto in Roma, presso lo Studio Legale ONTIER, Piazza Cavour n. 19, 00193; fax 0683975383;

- ricorrente-

contro

- **Ministero del Turismo**, in persona del Ministro *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- resistenti-

e nei confronti di

- **Panorama S.r.l.**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

- **Peppe di Sora S.r.l.**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

- controinteressati-

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- del Decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, emanato dal Ministero del Turismo in data 3 ottobre 2025 e pubblicato in data 6 ottobre 2025, decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025 (il quale ha annullato il precedente decreto prot. n. 0239412/25 del 17 settembre 2025, il quale prima ancora aveva annullato il precedente decreto prot. n. 0232933/25 del 01/09/2025) (**doc. 1**);
- ove occorrer possa, dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del Turismo, prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica (**doc. 2**);
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente.

La questione sottoposta all'attenzione dell'adito giudice riveste un'importanza decisiva non solo per la sopravvivenza della società **Campo Felice S.r.l. a Socio Unico**, ma anche – e soprattutto – per la continuità dell'intero comprensorio sciistico di **Rocca di Cambio**, di cui la società rappresenta il fulcro economico e operativo.

A tal fine, sia consentita una breve

PREMESSA

La Campo Felice s.r.l. a socio unico (di seguito, anche solo “**Campo Felice**” o la “**Società**”) è il soggetto che gestisce e amministra gli impianti di risalita a fune e le infrastrutture del comprensorio sciistico situato nel territorio del Comune di Rocca di Cambio, un Comune di

522 abitanti. La principale attività della Società si articola nella gestione e manutenzione di 9 seggiovie, 2 sciovie, 3 tappeti e 1 manovia e un impianto di innevamento.

Ma la Campo Felice è anche altro.

Accanto alla gestione diretta degli impianti di risalita e di innevamento, la Società coordina e promuove diversi servizi al pubblico, che comprendono punti di ristorazione e rifugi montani, strutture ricettive, il noleggio di attrezzature sportive, nonché scuole di sci e centri per l'assistenza tecnica agli sportivi.

Il turismo che si registra in quest'area geografica, è un turismo “mordi e fuggi” basato essenzialmente su presenze giornaliere provenienti dalle città limitrofe, complice il fatto che l'area non è dotata di strutture alberghiere e registra, secondo i dati pubblici ISTAT, solo 197 posti letto.

Si tratta dunque di un turismo locale che trova nella stazione sciistica di Campo Felice il volano economico e sociale dell'intero Comune di Rocca di Cambio.

La creazione e lo sviluppo della stazione sciistica della Campo Felice (come anche il suo mantenimento) ha rappresentato (e rappresenta) l'attività prevalente della realtà locale avendo generato nuove opportunità di lavoro e avendo determinato una profonda trasformazione del tessuto sociale.

Si consideri che, ad oggi, circa 60 abitanti del Comune risultano impiegati – stabilmente o stagionalmente – presso la Campo Felice, mentre altre 150 persone lavorano nel suo indotto, tra ristorazione, scuole di sci, noleggio attrezzature e strutture ricettive. In termini proporzionali, considerando i circa 500 abitanti del suddetto Comune, significa che oltre tre quarti della popolazione attiva dell'Ente locale dipendono direttamente o indirettamente dalle attività della Società.

In altri termini: se si ferma la Campo Felice, si ferma anche l'intera economia del Comune di Rocca di Cambio.

Da queste premesse discendono due considerazioni che si rivelano utili nel prosieguo:

- (i) quasi tutti i cittadini del Comune intrattengono rapporti, diretti o indiretti, con la Campo Felice, come accade fisiologicamente in comunità di piccole dimensioni dove un'unica grande realtà economica rappresenta il motore di tutto il sistema produttivo;
- (ii) la crisi economica della stazione sciistica avrebbe un impatto devastante sulla vita economica e sociale del Comune;
- (iii) l'attività svolta dalla società è a chiara rilevanza locale, trattandosi di un turismo mordi e fuggi che non ha impatto transfrontaliero.

Pertanto, entrando nel merito dell'odierno ricorso, è necessario tenere ben in considerazione che la crisi economica causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e la conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è stato un evento che ha veramente messo a dura prova la Società e, conseguenzialmente, l'intero assetto economico del Comune di Rocca di Cambio.

Come Campo Felice anche altre realtà locali hanno subito gli effetti della crisi della stagione invernale 2023/2024, al punto tale da registrare perdite pesanti e da dover ridurre il personale impiegato. Per tale ragione il Governo italiano, nell'agosto 2024, ha messo a disposizione un contributo a fondo perduto di € 13.000.000 volto a sostenere il turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica (art. 20 del decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024).

Il contributo aveva lo scopo di ripianare, in parte e fin dove possibile, le perdite subite dagli operatori locali in modo da offrire linfa vitale alla loro economica **e sostenere le esigenze sociali di una intera comunità già piegata dai terremoti del 2009 e del 2016.**

FATTO

1. Il contributo a fondo perduto del 2024.

- 1.1 Con decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”, è stato previsto il “*Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica*”. Il suddetto decreto legge, al comma 1 dell'art. 20, disponeva che “***Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale***”.

appenninica. *A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024*". Il decreto legge, al comma 3 del medesimo articolo 20, precisava che *"Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al **Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022**"*.

È evidente, quindi, come l'obiettivo del contributo a fondo perduto previsto dal Governo italiano nel 2024 fosse quello di supportare gli operatori del turismo invernale che operano nell'Appennino centrale, al fine di ristorare, almeno in parte, l'enorme danno economico da questi subito a causa dall'assenza di neve riscontrata nella stagione invernale 2023/2024.

1.2 In data 5 novembre 2024, il Ministero del Turismo (di seguito anche solo il **"Ministero"** o **"Amministrazione"**), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del sopracitato decreto-legge, ha emanato il decreto prot. n. 0348825/24 del 5/11/2024, con il quale ha previsto le *"Disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica"* (di seguito anche solo il **"Decreto Interministeriale"** – **doc. 3**).

1.3 Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Decreto Interministeriale, i soggetti beneficiari delle risorse messe a disposizione sono stati individuati nelle imprese classificate con i codici ATECO di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale, poi aggiornati a seguito dell'entrata in vigore – il 1° gennaio 2025 – della nuova classificazione delle attività economiche denominata "ATECO 2025".

Per quanto qui di interesse, tra i soggetti beneficiari sono stati individuati le imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale: codice ATECO 49.12.00 e 49.34.00 (in precedenza codice ATECO 49.39.01).

1.4 In data 30 maggio 2025, il Ministero, facendo seguito a quanto previsto dal Decreto Interministeriale, con decreto prot. n. 0175262/25 del 30/05/2025 (di seguito anche solo **"Avviso pubblico"** o **"Avviso"** – **doc. 2**), ha emanato l'Avviso pubblico concernente le *"Modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica"*, all'interno del quale, oltre alle modalità con le quali inviare le istanze e

L'individuazione dei relativi beneficiari, sono stati previsti specifici regimi di aiuti per la ripartizione delle risorse messe a disposizione.

Nello specifico, ai sensi **dell'art. 7 dell'Avviso pubblico**, è stato stabilito che:

“Il contributo di cui al presente Avviso è compatibile con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto è concesso ai sensi del Regolamento 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo agli aiuti "de minimis"” (comma 1).

Analogamente, per i contributi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b) del Decreto Interministeriale prot. n. 348825/24 del 5 novembre 2024, non ricorrono tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione europea e se documentato dal richiedente, per gli aiuti di mera rilevanza locale che si configurano quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;*
- b) il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione invernale 2022/2023, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila)” (comma 2).*

Il Ministero, quindi, nonostante una formulazione della norma non proprio agevole, sembrava aver previsto un regime di determinazione del contributo così ripartito:

- per i soggetti non rientrati nella definizione dell'art. 2, comma 2 lettera b) del Decreto Interministeriale prot. n. 348825/24 del 5 novembre 2024 – ovvero per gli operatori diversi da quelli che gestiscono gli impianti di risalita a fune e innevamento artificiale¹ – un contributo soggetto all'istituto degli aiuti di stato “*de minimis*” ai sensi del Regolamento 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023;
- per i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) del Decreto Interministeriale prot. n. 348825/24 del 5 novembre 2024, dunque gestori di impianti a fune con attività codice ATECO 49.34.00 e 49.12.00, un contributo esentato dal suddetto limite del “*de minimis*”.

1.5 Dal tenore dell'Avviso, però, non era chiaro come venissero ripartire dette risorse per quei soggetti che, come l'odierna ricorrente, svolgessero entrambe le attività (gestione degli impianti di risalita a fune e attività accessorie). Per tale ragione è stata pubblicata una apposita FAQ (**doc. 4**) in cui è stato chiesto al Ministero di confermare che per le imprese che

¹ Aveni tutti codici ATECO diversi dal codice 49.12.00 e 49.34.00

esercitano attività differenti il “*Il calcolo complessivo del contributo debba tenere conto di tali distinzioni, applicando il regime "de minimis" solo alle attività soggette a tale regime*”.

A tale domanda il Ministero ha risposto precisando che “*nel caso in cui vengano esercitate attività ulteriori e differenti, il calcolo complessivo del contributo dovrà essere effettuato applicando il regime “de minimis” unicamente alle attività soggette a tale regime.*”

Si precisa quindi che, per le imprese che esercitano sia attività soggette al regime “de minimis” sia attività di mera rilevanza locale:

- *la quota di contributo relativa alle attività locali, ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’Avviso pubblico, è erogata in esenzione dal regime de minimis;*
- *la restante quota è assoggettata al massimale de minimis previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/2831;*
- *l’ammontare complessivo spettante viene determinato applicando tali distinzioni, nel rispetto del limite della perdita dichiarata e dei massimali pertinenti.*

La corretta identificazione e separazione delle perdite secondo il regime applicato dovrà essere distintamente documentata nella perizia asseverata e sarà oggetto di verifica in sede istruttoria ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso”.

1.6 In linea con quanto indicato nell’Avviso e nella FAQ 6, in data 11 luglio 2025, Campo Felice ha presentato l’istanza di ammissione (**doc. 5**) nella quale ha indicato il proprio codice ATECO relativo all’attività principale (49.34.00 - gestione impianti a fune) e le perdite complessivamente subite nell’anno 2023/2024, poi puntualmente dettagliate all’interno della perizia.

1.7 Dalla lettura della tabella sottostante estratta dalla perizia (**doc. 6**), emerge chiaramente che la Società ha riportato nell’anno di riferimento perdite complessive pari a **€ 3.728.882,07**, di cui **€ 3.531.183,24** per le attività di risalita a fune e di innevamento artificiale (codice ATECO 49.34.00), e una perdita pari a **€ 197.698,83** per le ulteriori attività svolte dalla medesima Società

Dottore Commercialista – Revisore legale					
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa asseverata delle modalità di quantificazione della perdita:					
RIF.	ATTIVITA'	RICAVI COMPETENZA (netto Iva)	RICAVI COMPETENZA (netto Iva)	PERDITA COMPLESSIVA	PERDITA %
		PERIODO 01/11/2021- 31/03/2022	PERIODO 01/11/2023- 31/03/2024		
A	VENDITA SKI PASS GIORNALIERI E PLURIGIORNALIERI + KEY CARD	4.120.223,66	491.000,93	- 3.629.222,73	
B	VENDITA STAGIONALI DI PERIODO + DI COMPETENZA	236.627,97	274.382,73	37.754,76	
C	VENDITA SKI PASS COMPRESORIALI	10.703,84	70.988,57	60.284,73	
D	TOTALE CODICE ATECO 49.34.00	4.367.555,47	836.372,23	- 3.531.183,24	-80,85%
E	AFFITTO PISTE	491,80	1.229,50	737,70	
F	NOLEGGIO ATTREZZATURE SCI E SNOWBOARD	147.826,28	0	- 147.826,28	
G	NOLEGGIO MACCHINARI	0	-	-	
H	RIMBORSO RC SCIATORI	50.456,35	12.385,45	- 38.070,90	
I	CANONI CONCESSIONI ANTENNE	13.966,86	11.127,05	- 2.839,81	
L	CANONI AFFITTO AZIENDE BAR/RISTORANTI/RIFUGI	90.020,20	67.592,36	- 22.427,84	
M	RICAVI DA PUBBLICITA'	1.018,98	20.684,93	19.665,95	
N	RIMBORSI COSTI BAR/RISTORANTI/RIFUGI	22.748,45	15.810,79	- 6.937,66	
O	TOTALE ALTRI CODICI ATECO	326.528,91	128.830,08	- 197.698,83	-60,55%
P	TOTALE GENERALE (D+O)	4.694.084,38	965.202,31	- 3.728.882,07	-79,44%

2. Approvazione dell'elenco delle istanze ammesse al contributo.

2.1. In data 1° settembre 2025, il Ministero del Turismo, con il decreto prot. n. 0232933/25, ha emanato il “Decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica” (di seguito anche solo “**Elenco delle istanze ammesse**”) e i relativi allegati: Allegato 1 (elenco istanze ammesse) e Allegato 2 (elenco istanze non ammesse) (**doc. 7**).

Dalla pubblicazione del suddetto decreto di approvazione è emerso che Campo Felice ha ottenuto un contributo di soli **€ 292.454,97** pari al 7,84% delle perdite subite a causa della “scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024” e documentate nella perizia. Il dato è sconcertante se solo si considera che, per quanto riferito da Federfuni, i rimborsi assegnati agli operatori che gestiscono impianti a fune ammessi al contributo ai sensi dell'art. 7, comma 2 dell'Avviso, si aggirano intorno al 45% delle perdite indicate.

Il Ministero, dunque, nel calcolare l'importo da riconoscere alla Società, ha applicato il regime previsto dall'art. 7, comma 1, dell'Avviso pubblico degli aiuti di Stato “*de minimis*” riferito a quei soggetti che non svolgono le attività di gestione di impianti (di cui al codice ATECO 49.34.00) ma che svolgono attività accessorie.

Ed infatti alla ricorrente l'importo è stato riconosciuto nei limiti dei € 300.000,00 tenuto conto dei precedenti contributi già percepiti nell'ambito del regime “*de minimis*”, pari a € 7.545,03, per un totale residuo pari ad € 292.454,97.

Da tale grave errore ne è determinato un contributo totalmente inadeguato a ristorare anche solo in parte le perdite subite e documentate dalla ricorrente, in palese contrasto con quanto previsto dall'Avviso pubblico e con la *ratio* dell'art. 20 del decreto-legge n.113 del 2024.

3. Istanza di Riesame in autotutela inviata dalla Campo Felice al Ministero del Turismo.

3.1. In data 10 settembre 2025, alla luce della forte discrasia tra le perdite dichiarate dalla Società e il contributo assegnato dal Ministero, la ricorrente ha presentato una formale istanza di riesame in autotutela del decreto dell'Elenco delle istanze ammesse, nella quale ha evidenziato il gravissimo errore istruttorio commesso dal Ministero nell'analisi dell'istanza presentata dalla stessa e ha anche allegato ulteriore documentazione integrativa (tra cui la dichiarazione richiesta nell'istanza ex art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico) (**doc. 8**).

3.2. In data 2 ottobre 2025, il Ministero ha riscontrato l'istanza di riesame dell'odierna ricorrente sostenendo che la Campo Felice ha ottenuto un contributo inferiore a quanto le sarebbe spettato perché non ha contrassegnato la casella relativa all'applicazione del regime previsto per gli aiuti di mera rilevanza locale, nel caso di istanza presentata da imprese di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del Decreto interministeriale prot. n. 348825/24 del 5 novembre 2024”, nonché al verificarsi di almeno una delle condizioni di cui all'art. 7, comma 2 dell'Avviso, trattandosi di uno specifico onere in capo al concorrente.

Dalla documentazione presentata, tuttavia, emerge che tale onere non sia stato adempiuto, atteso che la V.s. Spett.le Società ha omissso di indicare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime di aiuti di mera rilevanza locale, come richiesto dall'Avviso e dal modulo di domanda. Pertanto, non si ravvisano criticità istruttorie atteso che “in presenza di una chiara disposizione della *lex specialis* ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori e omissioni commessi nella presentazione della domanda” (cfr. TAR Lazio, Roma, 19/05/2025, n. 9493; TAR Lazio, Roma, 27/06/2024, n. 13005; Cons. Stato, 24/11/2016, n. 4931).

Alla luce di quanto sopra, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti in autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii” (**doc. 9**).

3.3. Dunque, stando a quanto riferito dal Ministero, la Campo Felice sarebbe stata esclusa dalla concessione del contributo previsto dall'art. 7, comma 2, dell'Avviso, **perdendo all'incirca**

1 milione di euro, perché non avrebbe reso, attraverso apposita flaggatura sul modulo della istanza, la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti ex art. 7, comma 2, per l'accesso al contributo in deroga al regime *de minimis*.

Precisiamo sin d'ora che la mancata flaggatura della casella sul modulo – ove ritenuta necessaria - non può che essere frutto di un mero errore formale in ragione del fatto che la società:

- aveva già indicato nella domanda di partecipazione come attività principale quella richiamata dall'art. 7, comma 2, con codice ATECO 49.34.00;
- aveva chiesto nella domanda di partecipazione l'assegnazione del contributo di cui all'art. 20 del DL 113/2024 in relazione all'intera perdita di Euro 3.728.882,07;
- aveva dettagliato nella perizia – come da FAQ 6 - le perdite connesse all'attività di cui all'art. 7, comma 2 (regime in deroga al *de minimis*) e di quelle accessorie di cui all'art. 7, comma 1 (regime *de minimis*).

In quanto errore formale, chiaramente riconoscibile, il Ministero avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, come previsto dall'art. 6 dell'Avviso pubblico che recitava “*Eventuali errori di carattere formale della domanda di finanziamento possono essere sanati attraverso una richiesta di integrazione documentale*, con la quale il Ministero assegna al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione della domanda” (doc. 2).

La mancata attivazione del soccorso istruttorio in favore della Campo Felice è tanto più grave se si considera che il Ministero ha disposto oltre 20 interventi di soccorso istruttorio nell'ambito della medesima procedura, giungendo persino ad annullare più volte il decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse al contributo.

Si consideri che sono state pubblicate ben tre graduatorie nell'arco di un mese.

Ogni volta sono stati acquisiti nuovi dati e informazioni che hanno inciso sulla graduatoria finale, senza che mai la posizione della ricorrente fosse correttamente riesaminata anche alla luce di quanto prodotto con l'istanza in autotutela.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta che il Ministero ha commesso delle gravi violazioni di legge, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

- 1) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL DECRETO-LEGGE N. 113 DEL 2024; VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 DELL'AVVISO PUBBLICO; VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2 DELL'AVVISO PUBBLICO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ**

DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.); ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; CARENZA ISTRUTTORIA; IRRAGIONEVOLEZZA.

- 1.1.** La forte discrasia tra quanto richiesto dalla Società e quanto riconosciuto dal Ministero ha evidenziato un errore istruttorio da parte del Ministero del Turismo nell'analisi dell'istanza presentata dalla Campo Felice in relazione al calcolo del contributo alla medesima spettante. Infatti, il Ministero, nel determinare l'importo da riconoscere alla Società, ha escluso la stessa dal beneficio previsto dall'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico per le perdite relative alle attività di risalita a fune e di innevamento artificiale (codice ATECO 49.34.00), ammontanti a € 3.531.183,24.

La Società, come anticipato, svolge sia attività principale di “*impianti di risalita a fune ed innevamento artificiale*” e sia attività secondarie “*accessorie*”, come puntualmente dimostrato dalla perizia tecnica asseverata allegata all'istanza (**doc. 6**).

Nella perizia, infatti, è presente una specifica bipartizione tra le perdite afferenti ai due macro-gruppi di attività, con una dettagliata determinazione della base di calcolo cui applicare il contributo in esenzione dal regolamento “*de minimis*” (ai sensi dell'art.7, comma 2 dell'Avviso pubblico) e in regime “*de minimis*” per le attività secondarie accessorie.

Il Ministero, invece, ha applicato alla Campo Felice solo il regime *de minimis* di cui all'art. 7, comma 1, dell'Avviso pubblico, ovvero quello che ai sensi del Regolamento 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 prevede che “*L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300 000 EUR nell'arco di tre anni*” (art. 3, paragrafo 2 del Regolamento 2023/2831).

Ne è derivato un contributo finale di soli € 292.454,97, considerato il contributo in regime “*de minimis*”, pari ad € 7.545,03 ricevuto il 24/10/2023.

- 1.2. Così facendo il Ministero ha commesso un errore macroscopico ed ha viziato irrimediabilmente l'istruttoria condotta ai fini del calcolo del contributo.**

Tale errore è stato puntualmente confermato dallo stesso Ministero che, con la PEC di riscontro all'istanza di riesame della ricorrente (**doc. 9**), ha affermato che il regime *de minimis* è stato applicato perché la Società non ha contrassegnato la casella relativa all'applicazione del regime previsto per gli aiuti di mera rilevanza locale.

Saltata la casella, saltato il contributo!

Se però il Ministero avesse analizzato correttamente la domanda della ricorrente e i documenti allegati, avrebbe notato chiaramente che il mancato “flag” della casella era un

mero errore formale “*ictu oculi*” evincibile e, conseguentemente, avrebbe attivato l’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico e richiesto all’odierna ricorrente di rendere la dichiarazione sulla rilevanza locale (**doc. 2**).

L’art. 6, recante “*Verifica di ammissibilità*”, prevedeva espressamente che

“Le domande di finanziamento pervenute nei termini sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del Turismo che accerta la presenza di tutta la documentazione presentata ai sensi del precedente articolo 3.

Eventuali errori di carattere formale della domanda di finanziamento possono essere sanati attraverso una richiesta di integrazione documentale, con la quale il Ministero assegna al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione della domanda”.

Il Ministero, dunque, ha previsto nell’Avviso una fase di verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione al fine di verificare che la stesse fossero stata regolarmente compilate e, ove avesse riscontrato degli errori, ha previsto una seconda fase per consentirne la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.

La mancata attivazione del suddetto istituto rappresenta, pertanto, un gravissimo errore istruttorio da parte del Ministero!

Si aggiunga, inoltre, che in questo caso l’istituto del soccorso istruttorio doveva essere considerato come un soccorso istruttorio “rafforzato”, in quanto l’esigenza di tutela non sarebbe stata a favore unicamente dell’operatore economico ma, soprattutto, del Governo italiano il cui interesse primario era quello di ristorare correttamente ed equamente gli operatori della dorsale appenninica colpiti dalla scarsità di precipitazione nevose nella stagione 2023/2024, ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 113 del 2024. Non vi era spazio per la “caccia all’errore” o per un eccesso di “formalismo” considerato che non si trattava di una selezione tra operatori del mercato ma di ristorarne le perdite subite.

Nel caso di specie, inoltre, il ricorso al soccorso istruttorio appariva doveroso perché la formulazione del modulo in merito alla dichiarazione che doveva essere resa sulla rilevanza locale dell’attività dell’impresa ex art. 7, comma 2 dell’Avviso non era di agevole comprensione (come si vedrà meglio nel prosieguo).

La dicitura del requisito da flaggare era articolata e farraginosa tanto da indurre facilmente in errore, come nei fatti è accaduto.

Tale difetto di chiarezza del modulo dell’istanza di partecipazione (come attesta anche la circostanza che era stata fatta una apposita FAQ) avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione,

in caso di errore da parte dell'istante, ad esperire il soccorso istruttorio.

Sul punto la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che il principio del soccorso istruttorio, applicabile anche nelle procedure di concessione di finanziamenti pubblici per l'integrazione o il completamento della domanda presentata (T.A.R. Campania Napoli III, 3 gennaio 2023 n. 74), è particolarmente importante in caso di formulazioni con margini di ambiguità: *“Il principio vale a maggior ragione nel caso di specie, ove la legge della procedura presentava margini di ambiguità e l'impresa ricorrente era effettivamente in possesso dei requisiti per accedere al beneficio. A ciò si aggiunga che la ricorrente, senza smentita sul punto, afferma che nella procedura non esistevano meccanismi di blocco nell'inoltro delle domande carenti di alcuno degli elementi necessari, per evidenziare al partecipante le correzioni da apportare”* (TAR Toscana, sentenza n. 702 del 15 aprile 2025).

Pertanto, il Ministero, non avendo attivato lo specifico rimedio del soccorso istruttorio, ha violato l'art. 6, comma 2 dell'Avviso pubblico e l'art. 97 Cost. con palese violazione del principio di parità di trattamento tra operatori del medesimo settore nell'area della dorsale appenninica.

*

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELL'AVVISO PUBBLICO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.).

2.1. Il Ministero ha violato l'art. 6 dell'Avviso pubblico non solo per le motivazioni sopra esposte ma anche per aver applicato una disparità di trattamento tra i vari operatori economici che hanno presentato le domanda di ammissione al contributo.

È infatti emerso che il Ministero, nell'espletare la procedura pubblica, ha utilizzato lo strumento del soccorso istruttorio per ben altri 20 operatori.

Tale circostanza dimostra la netta disparità di trattamento di cui è stata vittima l'odierna ricorrente, in quanto l'errore formale commesso dalla Società era il classico esempio previsto dall'art. 6, comma 2 dell'Avviso pubblico, ovvero una mera regolarizzazione formale della domanda di ammissione come è stato consentito ad altri operatori.

A tal fine si chiede sin d'ora -in via istruttoria- che l'adito Giudici ordini al Ministero di produrre la documentazione che ha riguardato gli altri soggetti che hanno beneficiato di un supplemento di istruttoria e che hanno visto riaprire la propria posizione ai fini dell'inserimento nell'elenco finale.

2.2. L'Illegittimità dell'operato del Ministero è tanto più grave se solo si considera che in data 10

settembre 2025 la Società, contestualmente all'istanza di riesame in autotutela, aveva allegato una autodichiarazione nella quale dichiarava espressamente di essere nella condizione prevista dalla casella (originariamente non flaggata) contenuta del modulo di partecipazione per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b del Decreto Interministeriale (**doc. 8**).

Detta informazione è stata acquisita dal Ministero pendente l'istruttoria di riesame delle posizioni di altri operatori e prima che in data 17 settembre 2025, lo stesso Ministero, attraverso il decreto prot. n. 0239412/25 (**doc. 10**), annullasse la precedente graduatoria sulla base di nuovi elementi e nuove valutazioni (decreto prot. n. 0232933/25 del 01/09/2025 – **doc. 7**).

- 2.3. Infatti, si rappresenta a Codesto Ecc.mo Collegio che il Ministero, successivamente alla pubblicazione della prima graduatoria ha riaperto la fase istruttoria della procedura per diversi candidati e, di conseguenza, ben avrebbe potuto/dovuto riesaminare la posizione della ricorrente, tenuto conto del mero errore formale evidenziato nell'istanza di riesame e della relativa autodichiarazione allegata.

L'operato del Ministero è stato, pertanto, assolutamente illegittimo e discriminatorio!

Se ciò non bastasse, si aggiunga che la suddetta violazione è stata, poi, nuovamente reiterata nel momento in cui il Ministero ha annullato per la seconda volta la graduatoria finale, definitivamente sostituita con quella approvata con decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025 (**doc. 1**).

Tale grave violazione del principio di parità di trattamento deve essere riportata a giustizia!

*

3. IN VIA SUBORDINATA: ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 7 DELL'AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (2002/C 172/02) E DELL'ART. 107, PARAGRAFO 1 DEL TFUE.

- 3.1. Laddove Codesto Ecc.mo Collegio ritenga non sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata dichiarazione da parte della ricorrente della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico, con il presente motivo si impugna, in via subordinata, il suddetto articolo 7, comma 2, cit. nella misura in cui ha richiesto di dover dimostrare la rilevanza locale attraverso una delle seguenti condizioni:

- a) *la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;*
- b) *il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione invernale 2022/2023, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila).*

Per la migliore comprensione della censura è opportuno ripercorrere alcuni passaggi normativi relativo ai finanziamenti e/o contributi destinati agli operatori che gestiscono gli impianti a fune.

Nel 1999 il Governo italiano ha emanato la Legge n. 140 del 1999 recante “*Norme in materia di attività produttive*”, la quale – all’articolo 8 (*Fondo per l’innovazione degli impianti a fune*) - aveva previsto l’istituzione di un fondo per l’innovazione degli impianti a fune su tutto il territorio nazionale.

Il regime previsto dalla norma non era limitato nella durata, in quanto era prevista l’emanazione, ad intervalli di tempo più o meno regolari, di bandi di accesso alle singole agevolazioni. L’eventuale istruttoria delle domande sarebbe stata affidate alle singole regioni interessate dai bandi.

- 3.2. Detta norma è stata sottoposta al vaglio della Commissione europea poiché la concessione dell’agevolazione doveva essere subordinata alla compatibilità dei contributi rispetto alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Con la decisione 2002/C 172/02, avente ad oggetto *Comunicazione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all’aiuto di Stato N 376/01 — Regime di aiuti in favore degli impianti a fune*”, la Commissione Europea ha stabilito la compatibilità dell’art. 8 con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

Tuttavia, la Commissione ha fornito importanti precisazioni per consentire di classificare i finanziamenti erogati attraverso i bandi ex art. 8 cit. compatibili – in concreto – con la normativa comunitaria.

- 3.3. Per quanto interessa in questa sede, sono stati indicati come esclusi dall’applicazione della normativa europea e definiti di rilevanza locale gli impianti a fune “**situati in zone con scarsa o inesistente capacità turistica e un numero limitato di infrastrutture funzionali alla pratica di sport invernali.** Gli utenti sarebbero principalmente costituiti dalla popolazione residente e, di norma, non avrebbero come alternativa mete situate in altri Stati membri. Dato il numero ridotto di utenti, il servizio non verrebbe fornito in assenza di aiuti di Stato. Pertanto, in quest’ultimo caso, si può ammettere che il finanziamento statale non altera la concorrenza e non incide sugli scambi intracomunitari e quindi non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE” (ora art. 107 TFUE - paragrafo 57-58 della decisione della Commissione Europea 2002/C 172/02 – **doc. 11**).

- 3.4. In attuazione dell’art. 8 cit. la Regione Abruzzo ha emanato una serie di bandi per

“L’Assegnazione dei fondi di cui alla Legge 11.05.1999 n. 140”.

In ragione delle caratteristiche geografiche e demografiche della Regione Abruzzo, in linea con i criteri dettati dalla Commissione europea, tutti i soggetti che svolgevano attività a fune e che intendevano ammodernare i propri impianti, per il solo fatto di operare nella ridetta Regione, sono stati ritenuti a rilevanza locale e sono stati ammessi al finanziamento.

Tra questi vi è proprio la Campo Felice, che è risultata beneficiare di diversi contributi senza, però, dover mai dimostrare i requisiti quantitativi previsti dall’art. 7, comma 2 dell’Avviso pubblico, poiché l’attività dalla medesima espletata è stata sempre ritenuta per *tabulas* di mera rilevanza locale.

La Regione ritenne non necessario l’inserimento di parametri ulteriori rispetto alla localizzazione dell’attività, poiché l’intera area ha una capacità attrattiva puramente locale, con scarsa o inesistente capacità turistica e con un numero limitato di infrastrutture funzionali alla pratica di sport invernali. In quella sede, dunque, la Campo Felice era stata valutata dalla Regione Abruzzo come una impresa a rilevanza locale.

Ne consegue che, essendo il requisito della rilevanza locale già stato valutato per la Regione Abruzzo, l’aver inserito l’obbligo nell’Avviso di dimostrare, per le imprese che operano nella Regione, alternativamente:

“un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km” o

“il numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione invernale 2022/2023, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila)”,

determina la palese violazione da parte del Ministero della Legge n. 140/1999, dei principi espressi dalla Commissione Europea 2002/C 172/02, del principio di proporzionalità e dell’art. 107, paragrafo 1 del TFUE.

- 3.5.** Ed infatti il Ministero ha mutuato tali principi da situazioni verificatesi in altre aree geografiche dell’Italia e non sovrapponibili al caso di specie.

A tal proposito, si ricorda che tali criteri sono stati utilizzati nel diverso caso della Valle d’Aosta, in cui era stato richiesto di valutare la rilevanza locale dell’aiuto di Stato n. 676/2002.

In quel caso, però, si segnala che sono stati utilizzati i suddetti criteri quantitativi, in quanto gli impianti funiviari della Valle d’Aosta, proprio per la loro collocazione geografica, essendo localizzati sull’arco alpino, si pongono in concorrenza internazionale, avendo una capacità attrattiva non di prossimità.

All’interno delle località sciistiche della Valle d’Aosta, è ricompresa anche la famosa

Courmayeur e Cervinia, e, conseguenzialmente, erogare aiuti di Stato al di sopra del *de minimis* a favore di imprese facenti parti di quell'area geografica, senza prevedere dei presupposti quantitativi, avrebbe falsato la concorrenza rispetto a stazioni sciistiche localizzate nelle famose mete francesi di Chamonix o Megève, in quanto il turismo in quei territorio non è costituito principalmente dalla clientela di prossimità, ovvero quella dei territori limitrofi, che possono raggiungere gli impianti in una/due ore di tragitto, il cd. "turismo mordi e fuggi".

Di conseguenza, come ha chiarito la Commissione, la previsione di specifici criteri quantitativi è compatibile con la normativa europea solo laddove vi sia una incidenza transfrontaliera.

Ragion per cui, considerato che nel caso di specie tale incidenza europea non era ipotizzabile, essendo l'aiuto previsto all'interno della dorsale appenninica, la quale è per *tabulas* di mera rilevanza locale, essendo costituita da un turismo di prossimità, oltre già oggetto di specifica valutazione per quanto sopra esposto, i criteri quantitativi di cui all'art. 7 comma 2, dell'Avviso pubblico, devono ritenersi illegittimi per i vizi denunciati nell'epigrafe del presente motivo di diritto.

*

4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. DEL 28 DICEMBRE 2000 N. 445.

- 4.1. Con il presente motivo si censura la disposizione del modulo dell'istanza di ammissione al contributo (**doc. 5**) nella parte in cui richiedeva all'istante di autodichiarare "*che non ricorrono tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto l'aiuto richiesto è di mera rilevanza locale, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione europea e documentato dal richiedente, poiché si verifica almeno una delle seguenti condizioni:*

→ *la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;*

→ *il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione invernale 2022/2023, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila)".*

Ebbene, tale dichiarazione oltre che caotica nella sua formulazione richiedeva di attestare un dato che non era nella disponibilità giuridica degli istanti.

Infatti, nessun operatore economico rientrante nella categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del Decreto interministeriale prot. n. 0348825/24 del 5 novembre 2024 (**doc. 3**) avrebbe potuto dichiarare "*che non ricorrono tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in*

quanto l'aiuto richiesto è di mera rilevanza locale, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione europea e documentato dal richiedente (...)", poiché la verifica della compatibilità della disciplina prevista dall'art. 7, comma 2 dell'Avviso pubblico con la disciplina sugli aiuti di Stato costituiva una specifica prerogativa dell'Amministrazione competente — nella specie, il Ministero — che non poteva essere oggetto di autodichiarazione da parte dei privati.

Pertanto, l'aver richiesto tale autodichiarazione agli istanti, oltre ad essere fuorviante, **integra una palese violazione di legge ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.**

Infatti, si ricorda che le autodichiarazioni che un soggetto può rilasciare ai sensi della suddetta normativa devono riguardare esclusivamente stati, qualità personali o fatti che siano oggetto di diretta conoscenza dell'interessato e che possano essere verificati dall'Amministrazione sulla base di dati oggettivi, come espressamente previsto dagli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di specie, invece, la dichiarazione richiesta implicava una valutazione giuridica complessa circa la riconducibilità o meno del contributo ai parametri dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE, e dunque la formulazione di un giudizio tecnico discrezionale che eccedeva la sfera di conoscibilità e di responsabilità del dichiarante.

Ne consegue, quindi, che **il Ministero ha imposto un onere dichiarativo inesigibile**, ponendo i richiedenti nella condizione di dover attestare un elemento di diritto non rientrante nella loro disponibilità e, in tal modo, **ha violato i principi di proporzionalità, buona amministrazione e legittimo affidamento di cui agli artt. 1 e 97 Cost. e alla L. n. 241/1990.**

Quanto sopra è ulteriormente confermato dal fatto che si richiedeva agli istanti di autodichiarare che *"(...) il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila)"*. Tuttavia, tale dichiarazione non poteva essere resa in modo veritiero e consapevole, poiché il dato relativo ai posti letto complessivamente disponibili non rientrava nella sfera di conoscibilità né di disponibilità degli operatori economici, trattandosi di un'informazione estranea al management aziendale, e pertanto non verificabile né attestabile dai richiedenti. Pertanto, l'autodichiarazione di tale dato era in palese violazione degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

A ulteriore conferma dell'illegittimità dell'onere imposto dal Ministero, si aggiunga che la suddetta formulazione era assolutamente generica, poiché non indicava i criteri di calcolo del numero dei 2.000 posti letto, né specificava l'ambito territoriale o funzionale di riferimento (ad esempio, se riferito alla singola struttura, al Comune o sull'intero territorio inciso dalla stazione sciistica).

Pertanto, era assolutamente impossibile per l'operatore economico dichiarare tale dato!

Ragion per cui, le autodichiarazioni richieste dal Ministero nel modulo della istanza di ammissione al contributo, alla luce delle suesposte considerazioni, risultano essere illegittime per violazione di legge, eccesso di potere e sviamento di potere, in quanto hanno imposto ai soggetti istanti un adempimento privo di fondamento normativo, estraneo alla *ratio* degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e idoneo a compromettere l'effettivo esercizio del diritto di partecipazione alla procedura.

*

ISTANZA CAUTELARE

- I. Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, si rinvia a quanto sin qui dedotto in fatto e diritto al fine di attestarne e farne valere la piena sussistenza e fondatezza.
- II. Con riferimento al *periculum in mora*, si consideri come il decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse al contributo qui impugnato merita la sospensione da parte di Codesto Ecc.mo Collegio al fine di scongiurare, nelle more della definizione del presente giudizio, l'erogazione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, pari ad € 13.000.000,00.

Infatti, laddove il Ministero dovesse procedere all'erogazione integrale delle somme secondo l'attuale graduatoria, la Società ricorrente subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile, derivante non solo dalla perdita definitiva della possibilità di accedere al contributo spettante, ma anche dall'impossibilità di recuperare le somme eventualmente corrisposte a soggetti non legittimati, con conseguente alterazione irreversibile dell'assetto di interessi pubblici e privati sotteso alla misura di sostegno.

Tale pregiudizio, oltre a essere attuale e concreto, risulta irreversibile attesa la natura a fondo perduto del contributo e la conseguente difficoltà, se non impossibilità, di procedere ad un'eventuale ripetizione delle somme una volta erogate. Ne deriva che la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato si configura come misura necessaria e proporzionata a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e ad evitare che la decisione di merito sia resa *inutiliter data*.

A tal fine, si richiede a Codesto Ecc.mo Collegio di disporre anche all'accantonamento delle somme pari all'importo richiesto con la domanda di ammissione al contributo dalla Società, ovvero della somma di € 3.728.882,07.

In ragione di quanto sopra sussistono pienamente entrambi i presupposti per la concessione delle misure cautelari qui richieste, attesa l'evidente necessità di salvaguardare, nelle more dell'udienza di merito, l'interesse principale della ricorrente.

Si confida pertanto nell'utile deliberazione della domanda cautelare.

*

PQM

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e istanza:

- **in via cautelare:** accogliere l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, adottando tutte le più idonee misure cautelari, tra le quali l'accantonamento della somma di € 3.728.882,07 dall'importo di € 13.000.000,00 stanziato dal Governo italiano nel 2024 con il decreto-legge n. 113 del 2024;
- **nel merito:** accogliere il ricorso in quanto fondato, in fatto e in diritto, e, per l'effetto, di annullare il decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse al contributo, condannando l'amministrazione a riesaminare la domanda di ammissione al contributo presentata dalla ricorrente con contestuale rideterminazione del contributo ad essa spettante, previo accoglimento di tutte le istanze formulate nel ricorso;
- **in via subordinata:** dichiarare l'illegittimità dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico per come dettagliatamente motivato nel ricorso;
- **in via istruttoria:** ordinare al Ministero di produrre la documentazione che ha riguardato gli altri soggetti che hanno beneficiato di un supplemento di istruttoria ai fini della redazione dell'elenco finale.

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto per il presente giudizio è pari ad Euro 650,00.

Con osservanza.

Roma, 31 ottobre 2025

Avv. Luca Pardo

Avv. Giuseppe Romeo

Avv. Gianpaolo Caianiello

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE ROMEO
Data: 31/10/2025 14:06:26